



## DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM/5

Tra i comuni di:

CAPRANICA PRENESTINA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE,  
GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO, PALESTRINA, ROCCA DI CAVE, SAN  
CESAREO, SAN VITO ROMANO, ZAGAROLO - ASL RMG.

# **CAPITOLATO SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE**

## **SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE**

### **Progetto Genitorinsieme**

#### **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di "Educativa Territoriale Domiciliare" denominata: "Genitorinsieme". Il progetto ha l'obiettivo di incidere sui fattori di rischio e di protezione dei minori e delle loro famiglie al fine di ridurre i danni correlati al disagio e difficoltà relazionali e di potenziare, contestualmente, le capacità genitoriali e il miglioramento dell'ambiente di vita. L'intervento si configura come azione educativa e preventiva per il miglioramento dei rapporti interpersonali e del contesto di vita, nonché come forma alternativa all'allontanamento dal nucleo familiare.

#### **Art. 2 – DESTINATARI**

Il servizio oggetto dell'appalto ha la finalità di raggiungere i minori che vivono difficoltà di socializzazione, situazioni conflittuali con il mondo degli adulti di riferimento, che necessitano di aiuto nel ristabilire relazioni positive nel loro contesto di vita quotidiano (famiglia, scuola, gruppo dei pari, attività ludiche e ricreative) con la presa in carico del nucleo familiare per la riqualificazione delle competenze genitoriali e il rafforzamento delle reti sociali informali. Il servizio si rivolge a famiglie già in carico presso i servizi sociali.

Le attività **del progetto Genitorinsieme** si rivolgono a nuclei con difficoltà educative e relazionali comprese quelle sottoposte a provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 3 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata biennale con inizio dalla stipula e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale:

	<b>COSTO COMPLESSIVO</b>
<b>SPESE PERSONALE (A)</b>	<b>272.929,28</b>
<b>SPESE GENERALI (B)</b>	<b>43.830,59</b>
<b>TOT A+B</b>	<b>316.759,87</b>
<b>IVA AL 5%</b>	<b>15.837,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>332.597,87</b>

Il costo posto a base di gara è comprensivo di ogni altro onere fra cui:

- Costo effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente secondo il Liv. degli operatori;
- Costi di gestione
- Spese di coordinamento

La Stazione appaltante non ha elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze, per le quali non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il monte ore **biennale** dell'intero progetto è di circa **14.456** ore di assistenza.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno, ad alcun titolo, essere fatti valere dall'aggiudicatario.

Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse possibile procedere al rinnovo oppure esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione del servizio, il soggetto aggiudicatario, previa richiesta formulata dal Comune di San Vito Romano, in qualità di Capofila per la gestione dei servizi distrettuali, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno un mese prima della scadenza contrattuale, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio medesimo in regime di temporanea *prorogatio*, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto.

Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio avverrà mensilmente entro 60 giorni dalla presentazione da parte della Società di regolari fatture con la rendicontazione delle ore effettivamente svolte. Non è prevista per il presente appalto la corresponsione di alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 4 – NOMENCLATURA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio in oggetto rientra nell'Allegato IX del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 – CPV 85310000-5 (servizi di assistenza sociale).

Le prestazioni consistenti in interventi educativi e formativi saranno svolte anche presso il domicilio delle famiglie per valorizzare le risorse che là si manifestano o per accompagnare là dove si creano e si affrontano le difficoltà.

#### **Art. 5 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO**

Le attività vengono definite nei piani individuali redatti dai servizi competenti (Servizio sociale e ASL)

definiti nell'ambito delle seguenti aree di intervento:

- **Famiglia:** sostegno alla genitorialità favorendo attraverso il coinvolgimento attivo dei genitori, una progressiva crescita del nucleo familiare; sostegno per lo sviluppo dei minori attraverso l'acquisizione di competenze socio-relazionali;
- **Scuola:** collaborazione con le scuole nella lettura e analisi dei bisogni del nucleo e individuazione di progetti mirati e integrati;
- **Lavoro:** per i minori prossimi all'adolescenza individuare percorsi formativi e di orientamento al lavoro;
- **Attività ludiche e di tempo libero:** promozione di attività socializzanti.

La presa in carico viene effettuata attraverso le Equipe Multidisciplinari.

#### **Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Nel plico relativo all'offerta tecnica, in relazione al progetto oggetto della presente gara, la ditta partecipante dovrà predisporre un programma di gestione nel quale dovranno essere esplicitate le metodologie, l'organizzazione ed il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle attività del servizio e per l'esercizio dello stesso. Tutte le attività inerenti il servizio in oggetto saranno svolte dall'aggiudicatario con proprio personale. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere le seguenti funzioni:

- svolgimento della gestione delle attività per l'espletamento del progetto in oggetto;

- verifica *in itinere* dei piani di intervento individuali insieme ai servizi coinvolti;
- gestione dei rapporti con i servizi coinvolti, forte collaborazione con la scuola, la rete territoriale formale e informale, l'Ufficio di Piano.

Oltre a quanto sopra indicato l'aggiudicatario dovrà garantire l'accompagnamento (nel raggio massimo medio di 50 Km tra A/R) con propri mezzi per favorire la partecipazione e la socializzazione ad attività in contesti aggregativi.

L'aggiudicatario provvederà a segnalare il nominativo del proprio Coordinatore del servizio al quale è affidata la responsabilità dei rapporti con le istituzioni coinvolte.

L'aggiudicatario dovrà, attraverso la figura di un proprio Coordinatore, raccordarsi con il Responsabile dell'Ufficio di Piano.

#### **Art. 7 – ATTIVITA' E PRESTAZIONI**

Le attività devono essere caratterizzate dalla finalità educativa secondo gli obiettivi previsti dal piano individuale redatti dai servizi sociali. Più in dettaglio:

- realizzazione del progetto educativo con il minore e la sua famiglia;
- formulazione di proposte rispondenti alle esigenze del minore/nucleo;
- attivazione e ricerca di possibili opportunità tramite l'attivazione di risorse territoriali;
- mantenimento dei rapporti con contesti educativi (scuole, associazionismo, gruppi sportivi e ricreativi);
- osservazione e monitoraggio delle dinamiche nei luoghi di vita del minore sia nel contesto familiare sia nei contesti informali (gruppo dei pari) e attivazione di risorse per il superamento delle problematiche;
- inserimento dei dati nel SID (Servizio Informativo Distrettuale).

#### **ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.**

Il corrispettivo che l'Ente provvederà a corrispondere all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto ed effettivamente realizzate è determinato sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore medesimo in sede di gara nonché dagli oneri fiscali correlati che, a norma di legge, debbano essere corrisposti dal committente.

Il pagamento delle prestazioni e dei servizi resi in esecuzione del contratto relativo al presente appalto verrà effettuato dal Comune Capofila entro 30 (trenta giorni) dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (Legge 244/2007 e s.m.i) a seguito della verifica di conformità del servizio erogato. L'appaltatore è tenuto a predisporre, un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la puntuale verifica delle attività e la corretta liquidazione delle somme spettanti.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Ente, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore mediante l'acquisizione on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente. L'Ente, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede alla liquidazione delle prestazioni effettivamente realizzate.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

L'Appaltatore, con il suddetto corrispettivo, s'intende compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente al servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato sino alla scadenza del contratto.

La Società aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio appaltato anche nel caso in cui il quantum ut supra indicato fosse inferiore o superiore del 20%.

La Società aggiudicataria non potrà accampare alcun diritto sulle eventuali ore non espletate in difetto rispetto al monte ore presunto.

#### **Art. 9 – CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI IMPIEGATI DALL'AGGIUDICATARIA**

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno svolte dall'aggiudicataria mediante propri operatori/educatori di ambo i sessi, Liv. D2, in possesso dei titoli professionali e/o abilitazioni richiesti per legge.

L'impresa aggiudicataria dovrà nominare un Coordinatore in possesso di diploma di laurea quinquennale attinente al servizio oggetto del presente appalto (solo a titolo esemplificativo: laurea in Scienze dell'Educazione, Psicologia, Sociologia, Servizio Sociale); tale figura sarà l'interlocutore unico con il Comune di San Vito Romano -Capofila di Distretto- e referente per la verifica e il monitoraggio dell'intero servizio.

Il progetto tecnico dovrà contenere il nominativo del Coordinatore e l'indicazione del titolo di studio da verificare in sede di apertura della relativa offerta tecnica. Il Coordinatore assume il ruolo di referente per la Società per cui ogni atto o comunicazione dell'Ente consegnata al coordinatore s'intende fatta alla Società affidataria.

L'Ente aggiudicatario si impegna a prendere atto del Codice di Comportamento approvato con delibera di Giunta del Comune di San Vito Romano (a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione).

L'Ente aggiudicatario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni richieste con idonea organizzazione aziendale.

L'Ente sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra la medesima e il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione fra il suo personale e quello comunale avente diretta causa con il servizio di cui trattasi.

Il personale adibito ai servizi è tenuto al segreto d'ufficio ed a quello professionale, deve essere idoneo alla migliore realizzazione del servizio, in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti; L'Ente aggiudicatario dovrà applicare al personale in argomento tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza e gli eventuali accordi integrativi nonché le leggi e i regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso d'appalto, ferma restando la completa responsabilità della Società appaltatrice per eventuali inadempienze.

Gli operatori possono essere sostituiti solo in caso di assoluta necessità per assenze prolungate e per situazioni gravi.

L'Ente aggiudicatario si impegna a risolvere il problema utilizzando tutte le misure contrattualmente previste provvedendo, come misura cautelativa, alla sostituzione dell'operatore segnalato entro un termine massimo di 2 giorni dal rilievo effettuato. La stipula del contratto di appalto del servizio in esame non instaura alcun rapporto di lavoro tra l'Ente aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale né tra questa e gli operatori di cui l'Ente aggiudicatario si avvale per l'esecuzione dei servizi affidati. L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, al personale o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori come previsto dall'art. 2049 del Codice Civile o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, e quindi è obbligato a contrarre un'adeguata copertura assicurativa da trasmettere all'Ente Appaltante, esonerando lo stesso da ogni responsabilità al riguardo.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 comunicando alla stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza ed in relazione al D.Lgs. n. 196/2003 il nominativo del responsabile all'osservanza della privacy.

#### **Art. 10 - RAPPORTI CON IL COMUNE CAPOFILA**

L'aggiudicataria dovrà fornire all'Ufficio di Piano i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio:

- a) relazione trimestrale su modello fornito dall'Ufficio di Piano riguardante l'andamento del servizio.
- b) la puntuale e regolare compilazione della tabella relativa alla pianificazione trimestrale degli interventi domiciliari e informatizzazione della stessa sul SID (Sistema Informativo Distrettuale).

Il personale dell'aggiudicataria dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi del C.P.

Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone e a cose, causato dall'aggiudicatario nell'esercizio dell'appalto, dovrà intendersi senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicatario. In particolare qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato e futuro, arrecato in qualsiasi modo o luogo al destinatario del servizio, ai suoi familiari e a qualsiasi persona presente, durante il tempo in cui viene svolto il servizio, sarà completamente a carico dell'aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalersi sul Comune Capofila.

#### **Art. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie prestazioni nelle modalità indicate nel presente capitolato e si impegna ad ottemperare al rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza. Il numero degli utenti del servizio appaltato, nonché le prestazioni a loro carico, potranno essere variati mediante semplice comunicazione scritta alla Società aggiudicataria.

#### **Art. 12 - CONTROLLI PERIODICI**

Trimestralmente la Società appaltatrice dovrà relazionare, su modello fornito dall'Ufficio di Piano, sull'attività svolta, evidenziando eventuali problemi emersi nel servizio stesso al fine di studiare insieme le migliori soluzioni.

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 dovrà esercitare in ogni momento e nel modo che riterrà più idoneo il controllo e la verifica dell'attività svolta.

L'aggiudicatario si impegna inoltre ad inviare mensilmente all'Ufficio Piano di Zona, presso il Comune di San Vito Romano - Capofila del Distretto RM 5/5 - il foglio di presenza individuale che ciascun operatore dovrà compilare con l'indicazione del giorno e dell'orario individuato.

#### **Art. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 comunicherà per iscritto all'aggiudicatario il giorno e l'ora stabiliti per la stipula e la sottoscrizione del contratto; in caso di mancata ed ingiustificata presenza della persona autorizzata allo scopo, si riserva la facoltà di disporre la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.

#### **Art. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'aggiudicataria deve stipulare le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 da qualsiasi responsabilità inerente il servizio convenzionato:

- una polizza R.C.T. con massimale non inferiore a ad un milione d'euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- una polizza R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione d'euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

#### **Art. 15 – TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO**

L'aggiudicatario s'impegna a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della L. 381/1991;

- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto dalla L. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da loro assicurate;
- d) fornire, se richiesta, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- f) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5.

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sull'osservanza degli impegni assunti dall'appaltatore nei loro confronti.

Qualora riscontri un comportamento difforme da quello pattuito, si procederà all'immediata sospensione del pagamento delle fatture, accantonando le somme spettanti all'appaltatore a garanzia degli obblighi di cui sopra ed assegnando al medesimo un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. L'inadempienza è motivo di risoluzione della convenzione.

#### **Art. 16 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

- a) ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea organizzazione;
- b) a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, con particolare riguardo al Piano Sociale di Zona e alle prospettive di integrazione socio sanitaria;
- c) a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;
- d) ad effettuare le sostituzioni degli operatori anche per un solo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, comunicando al Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
- e) a sostituire gli operatori ritenuti non idonei dal Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 rispettivamente entro 10 e 5 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- f) a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- g) ad assicurare la costante reperibilità del referente;
- h) a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'appalto, nel contratto e le modalità di esecuzione indicate nell'offerta tecnica come aggiudicata;

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

#### **Art. 17 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

In ragione della natura particolare delle prestazioni oggetto del presente appalto, in considerazione del fatto che si ritiene essenziale garantire l'omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza e dell'ambito territoriale di riferimento, è vietato il subappalto.

È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto.

L'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge n. 52 del 21 febbraio 1991, dal momento che è possibile effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità all'Ente, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'operatore economico mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente medesimo quale soggetto debitore. Le

cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci ed opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente ed al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione medesima.

In ogni caso, quando all'Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con lo stesso stipulato.

#### **Art. 18 – CONTROVERSIE**

L' Appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire disposizioni del Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. Per ogni controversia è competente il Foro di Tivoli.

#### **Art. 19 – PENALITA'**

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 contesterà per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità o inadempienze riscontrate nell'operato dell'appaltatore, concedendogli un termine massimo di 3 giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute non adeguatamente motivate, il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 si riserva la facoltà insindacabile di applicare, a seconda della gravità del caso, penalità pecuniarie da un minimo di € 200,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 1.500,00.

#### **Art. 20 - POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**

L'Aggiudicatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o di fideiussione (con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016) pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale come previsto dall'articolo 103 del Codice degli Appalti. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del presente contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento (10%) la garanzia da costituire viene aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; nel caso in cui il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'importo della garanzia definitiva verrà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 a proposito della garanzia provvisoria. Detta garanzia deve:

- essere presentata in originale, corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta;

- essere costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria assicurativa;

- contenere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

- prevedere l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo avverrà successivamente alla scadenza prevista dell'appalto, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'Ente potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia di cui al presente articolo nei casi in cui essa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le fidejussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

#### **Art. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente si riserva di risolvere il contratto per l'affidamento del servizio in oggetto del presente capitolato, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché l'appaltatore adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa essere assicurato il subentro d'altra Società per l'espletamento del servizio.

Il Contratto si intenderà comunque risolto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

Il Comune si avvarrà della facoltà di risolvere di diritto il contratto anche nei seguenti casi:

- grave e provato inadempimento della Società, idoneo a compromettere la regolarità del servizio affidato;
- grave negligenza della Società nella gestione dell'appalto. In particolare, la Società sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, durante la durata dell'appalto, penali per un importo pari o superiore alla cauzione prestata;
- impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, da parte della Società, a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
- perdita, da parte della Società, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto resta salva per il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, ferma restando l'applicazione delle penali.

Nel caso di mancato adeguamento o di reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con la Società aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale, valutata la gravità dell'inadempienza, in funzione dei particolari scopi cui il servizio è destinato, potrà procedere (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile) alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione, così come in presenza di violazioni del Codice di Comportamento, approvato con delibera di Giunta (a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione).

Anche in questo caso la Società aggiudicataria potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà di rescindere il contratto in ogni tempo con l'obbligo di preavviso di mesi due, se ritiene la Società non idonea a continuare il servizio.

In caso di risoluzione del contratto, il servizio verrà affidato all'impresa che nella gara in corso verrà individuata come seconda agli stessi patti e condizioni del contratto risolto per inadempimento.

#### **Art. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente capitolato. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9- bis della legge n. 136/2010 e s. m. i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la società affidataria.

La Società aggiudicataria ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3 comma 7, della medesima legge, di comunicare al Comune committente gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza. Il Comune committente, nel contratto che stipulerà con la Società aggiudicataria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Comune committente verificherà, in occasione di ogni pagamento alla Società aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di omessa tracciabilità viene applicata una sanzione pecuniaria pari al 55 % del valore della transazione stessa.

#### **Art. 23 - INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Gli interessati hanno diritto di accesso e rettifica dei propri dati conferiti.

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio di Piano del Comune di San Vito Romano, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluso le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal citato D. Lgs. n. 101/2018, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dalla medesima normativa necessarie al trattamento in questione.

I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o

accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute del D. Lgs. n. 101/2018.

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 22 della legge n. 241/1990.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura.

L'interessato è titolare di diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:

- conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
- opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

#### **Art. 24 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 300 del D.P.R. 207/10, verrà indicato in sede di stipula del contratto. Si precisa che, fermo restando l'applicazione delle penali previste per l'esecuzione degli specifici adempimenti di cui al capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fedele esecuzione della proposta progettuale di cui alla componente tecnica della propria offerta – per come sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e ferma ed impregiudicata la relativa immodificabilità – in tutte le indicate (e relative) componenti e modalità.

#### **Art. 25 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante transazione ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

#### **Art. 26 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA**

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro di Tivoli. È, comunque, fatta salva la devoluzione esclusiva al Giudice Amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'articolo 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO**

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro quarantacinque (45) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento. Il contratto relativo al presente appalto verrà, comunque, stipulato non prima di trenta (30) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa

#### **Art. 28 - SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le imposte, tasse, spese, diritti, nessuno escluso ed eccettuato, presenti e futuri al presente contratto sono a carico della Società aggiudicataria. Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese comunque connesse alla stipula del contratto. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Appaltatore.

**Art. 29 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

**Art. 30 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fabio Cutini – Tel. 069571006

- Email [ragioneriasanvitoromano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:ragioneriasanvitoromano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)